



**Accordo tra l'Azienda ULSS n.6 "Vicenza"**  
**e le Cooperative Sociali del territorio vicentino**  
**per la gestione di servizi di orientamento e di formazione al lavoro**  
**a favore di persone svantaggiate**

*29 settembre 2010*



## **Premessa**

Nell'ambito dei servizi di integrazione lavorativa a favore di persone deboli e svantaggiate, le Cooperative sociali del territorio vicentino collaborano da oltre vent'anni in modo proficuo e positivo con quest'Azienda ULSS, con particolare riguardo alla realizzazione di progetti di orientamento e formazione lavorativa. Nell'anno 2009 i progetti realizzati per l'Area Disabilità (persone con disabilità di natura psichica o intellettiva), per l'area delle Dipendenze e per l'area della Salute Mentale sono stati complessivamente 82.

La realizzazione dei progetti sopra citati risulta di particolare importanza per le tipologie di utenti indicati (persone con disabilità fisica e/o intellettiva, utenti in carico al Dipartimento per le Dipendenze o al Dipartimento Salute Mentale) sia per favorirne lo sviluppo delle competenze lavorative, sia per promuoverne l'inclusione sociale con l'obiettivo finale di migliorare la qualità di vita e di benessere degli stessi.

In riferimento a quanto sopra richiamato, con Legge Regionale 23/2006 la Regione Veneto ha ribadito il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità (art. 1, co. 1, Legge Regionale n. 23/2006).

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 della Legge citata chiarisce che sono considerati servizi equiparati a quelli erogati dalle Cooperative sociali di tipo "A" anche le attività svolte dalle Cooperative sociali di tipo "B" a favore di persone deboli e svantaggiate nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporaneamente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici.

La DGR 4189/2007 stabilisce, al riguardo, che *"in questa prospettiva l'attività di recupero, promozione umana e lavorativa di soggetti svantaggiati svolta da una cooperativa di tipo b), purchè inserita nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi temporaneamente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, può indubbiamente essere annoverata tra i servizi alla persona"*.



### **Art. 1 - Finalità e caratteristiche dell'Accordo**

Il presente Accordo ha la finalità, nell'ambito di quanto indicato in premessa, di definire in maniera condivisa, tra l'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" e le Cooperative sociali che intendono aderire all'Accordo stesso, le caratteristiche, il contenuto, le condizioni generali e le modalità di gestione ed erogazione del servizio di orientamento e formazione al lavoro a favore di persone svantaggiate.

L'Accordo è aperto a tutte le Cooperative sociali che operano nel territorio della Provincia di Vicenza e ha lo scopo di garantire uniformità e trasparenza sulle condizioni di affidamento del servizio oggetto dell'Accordo stesso, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale tra Ente Pubblico e Privato Sociale e di conseguente ottimizzazione delle risorse.

Le parti intendono collaborare anche attraverso il più ampio coinvolgimento nella rete dei servizi per l'inclusione delle persone svantaggiate, favorendo la partecipazione ai livelli di "programmazione, organizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona, gestione e offerta dei servizi nonché verifica dei risultati delle prestazioni realizzate" (L.R. 23/2006 art. 8).

### **Art. 2 – Descrizione del servizio**

Il servizio richiesto riguarda la realizzazione e la gestione di progetti personalizzati destinati a persone svantaggiate (persone con disabilità di natura fisica e/o intellettiva, utenti in carico al Dipartimento per le Dipendenze e utenti in carico al Dipartimento per la Salute Mentale) al fine di promuoverne l'inclusione sociale, l'inserimento nel mondo del lavoro e prevenire eventuali ricadute/aggravamenti della situazione clinica.

I progetti potranno assumere valenza diversa (osservativi, di formazione al lavoro, di mantenimento delle autonomie raggiunte), anche tenendo conto delle fasce di intervento già approvate con delibera di questa ULSS n. 223 del 30/04/2010 e che vengono allegate al presente Accordo quale parte integrante.

Le parti si impegnano al confronto costante sull'utilità e sull'aggiornamento delle progettualità, delle procedure e degli strumenti adottati, affinché conservino la coerenza con la realtà che emerge dall'operare quotidiano.

La realizzazione del singolo progetto richiede l'affiancamento (tutoraggio) del soggetto durante tutto il percorso da parte di un educatore professionale o un operatore con specifica formazione nell'ambito del sostegno ai percorsi lavorativi.



Il soggetto affidatario deve, pertanto, disporre di figure tecniche in grado di seguire il percorso e collaborare/interagire con i Servizi dell'Azienda ULSS. I percorsi riferiti a persone in carico al Dipartimento per le Dipendenze di cui è proposto l'inserimento in cooperativa nell'ambito delle azioni previste dalla legge n. 309/1990, possono essere inseriti su proposta del Ser.t. in accordo con il SIL.

L'intervento si colloca all'interno del progetto globale della persona e pertanto comprende:

- colloqui individuali con l'utente connessi all'esperienza lavorativa
- incontri di verifica con gli operatori dei Servizi ULSS invianti.

Il servizio offerto deve garantire, in particolare, l'osservazione e il monitoraggio da parte della figura professionale più adatta, di una serie di variabili, quali:

- Capacità di apprendimento di nuove mansioni e di sostenere l'addestramento per nuovi compiti.
- Puntualità e costanza sul posto di lavoro.
- Capacità di migliorare gli standards produttivi personali.
- Capacità di cooperare con i colleghi, rispettare i superiori e di mantenere adeguate relazioni sul posto di lavoro;
- Capacità di preservare il tempo e il luogo di lavoro dalla presenza di problematiche esterne.

Sarà, inoltre, cura del soggetto affidatario attivare e curare i necessari adempimenti previsti dalla normativa in vigore in tema di diritto del lavoro (corresponsione di borsa lavoro in caso di attivazione di tirocini formativi, rispetto degli obblighi previsti per il datore di lavoro in caso di rapporto di lavoro dipendente, rispetto degli obblighi assicurativi, adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie C.O. Veneto, ecc.).

### **Art. 3 – Destinatari del servizio**

I destinatari del servizio sono soggetti che presentano una situazione individuale (dal punto di vista sociale e/o sanitario) tale per cui questa fase di inserimento in contesto lavorativo "protetto", quale può essere definita una cooperativa di tipo "B", costituisce valido strumento riabilitativo e/o formativo verso il mondo del lavoro propriamente detto.

Si tratta in particolare di:

- Persone in carico al DSM



- Persone in carico al Sert
- Persone con disabilità

#### **Art. 4 – Sistema di valutazione del servizio**

Con frequenza semestrale l'ULSS e i singoli soggetti affidatari effettueranno incontri di valutazione complessiva del servizio, utilizzando specifici indicatori.

E' previsto, inoltre, un monitoraggio specifico del servizio in relazione ai singoli progetti, mediante incontri di verifica periodici tra tutor individuato dal soggetto affidatario e il case manager individuato dall'Azienda ULSS.

I soggetti firmatari del presente Accordo, mediante la costituzione di apposito gruppo di lavoro, si impegnano a concordare e definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, gli elementi e le caratteristiche del sistema di valutazione del servizio, il ruolo dei soggetti coinvolti nella valutazione, gli indicatori ritenuti più significativi e le modalità per il monitoraggio dei singoli progetti, tenendo conto delle specificità delle diverse aree e delle tipologie di utenti.

I risultati di tale lavoro andranno quindi ad integrare il presente Accordo formandone parte integrante.

#### **Art. 5 – Caratteristiche dei soggetti affidatari**

I soggetti affidatari sono Cooperative sociali o Consorzi di Cooperative iscritti all'Albo Regionale. Le Cooperative dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 23/200. In particolare dovranno dimostrare un radicamento costante nel territorio e un legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni.

#### **Art. 6 – Modalità di affidamento del servizio**

L'eventuale affidamento del servizio avverrà con apposita convenzione da stipularsi tra l'ULSS e il soggetto affidatario (singola cooperativa o consorzio di cooperative se delegato).

La convenzione definirà tipologia o le tipologie di progetti da attivare, le modalità di realizzazione, il target di utenza a cui tali progetti si riferiscono e le relative fasce di intervento.



### **Art. 6 – Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo decorre a partire dal primo ottobre 2010.

E' facoltà delle parti recedere dall'Accordo in qualunque momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni.

Vicenza, 29 settembre 2010

Federsolidarietà Vicenza  
Il Presidente  
Sig.ra Patrizia Balbo

Il Direttore Generale dell'ULSS 6 "Vicenza"  
dott. Antonio Alessandri

Il Consorzio Prisma  
L'Amministratore delegato  
Dott. Daniele Grimaldi